

POLIZZA R.C.A./C.V.T. - Dimensione Auto

Responsabilità Civile Auto per la circolazione dei veicoli a motore e dei rischi accessori

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Dimensione Auto/Mod. X0424.0 – edizione luglio 2017

INDICE	Pagina
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	8
• Condizioni Aggiuntive	12
• Condizioni Particolari (valide soltanto se esplicitamente richiamate)	14
• Condizioni Speciali (valide soltanto se esplicitamente richiamate)	15
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA QUALORA IL VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE	27
• Condizioni aggiuntive	27
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO	28
• Parte 1 - Garanzia Incendio, Furto e Danni Accidentali	28
• Parte 2 - Garanzie Accessorie	30
• Parte 3 - Condizioni valide per le garanzie Incendio - Furto - Danni Accidentali – Danni da Collisione e Accessorie	32
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	35
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE	39
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA	43
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA	56

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Beneficiario:	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;
Codice della Strada:	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
C.A.:	Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
CONSAP:	Ente Gestore della Stanza di Compensazione;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CU:	classe di "conversione universale" disciplinata dall'ISVAP con Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in applicazione all'art. 134 del C.A.;
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;
Franchigia:	parte del danno che resta a carico dell'Assicurato;
Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.);
Incendio:	combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Invalità permanente:	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Mareggiate:	tempesta, moto violento del mare con vento forte, che si verifica lungo la costa;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall'Archivio Nazionale dei Veicoli;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene;

Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto:	il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione al C.A.;
Rivalsa verso l'Assicurato:	diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, l'importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione;
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	Itas Mutua che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dal Contraente;
Tariffa:	le Condizioni Generali di Assicurazione, di premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società;
Veicolo:	veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

→ Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell'applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando sia applicabile l'art. 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

→ Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Nel caso di diminuzione del rischio - fatta salva l'applicazione dell'art. 5 - "Trasferimento di proprietà del veicolo" - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

→ Art. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

→ Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società. **Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.**

→ Art. 5 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società - restituendo il certificato di Assicurazione e, se in suo possesso, il contrassegno e la Carta Verde - la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:

• 5.1 Sostituzione con altro veicolo.

Qualora l'alienante chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.

La Società richiederà copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto.

• 5.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato e contrassegno come stabilito nella ipotesi indicata al punto 5.3 che segue.

• 5.3 Cessione del contratto.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa **comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente e previa**

restituzione del certificato, dell'eventuale contrassegno e Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione d'anno. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

• **5.4 Risoluzione del contratto.**

Nel caso in cui il Contraente documenti l'avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede - a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la predetta documentazione e restituisce il certificato, l'eventuale contrassegno e Carta Verde - all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

• **5.5 Sospensione del contratto.**

In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all'art. 8 "Sospensione in corso di contratto".

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. **Pertanto ove l'incarico non vada a buon fine e l'Assicurato rientri in possesso del veicolo, questo viene considerato, ai fini dell'applicazione della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta, qualora la classe sia già stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto.**

→ Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto/appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.

La Società, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, provvede all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art 283 del C.A.

Relativamente all'appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il furto riguardi un natante.

→ Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Per i ciclomotori ancora privi del "certificato di circolazione", previsto dalla Legge n. 120/2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato e l'eventuale contrassegno e Carta Verde.

La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:

• **7.1 Sostituzione con altro veicolo.**

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato e Carta verde.

• **7.2 Risoluzione del contratto.**

Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della consegna dei documenti sopra indicati e la Società restituisce al Contraente:

- la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

• **7.3 Sospensione del contratto.**

E' ammessa la sospensione della garanzia di cui all'art. 8 "Sospensione in corso di contratto".

→ Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato nonché l'eventuale contrassegno e Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore ad un giorno. All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, natanti, veicoli di interesse storico, motoslitte e polizze flotta, nonché in caso di furto del veicolo, nonché per contratti emessi per la copertura delle sole garanzie "corpi veicoli terrestri" (senza la garanzie rca). Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest'ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all'estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la **Tariffa in vigore in quel momento**, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l'anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all'avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, il contratto viene risolto (come disciplinato negli artt. 5.4 e 7.2) dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.

→ Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento dell'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

→ Art. 10 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

→ Art. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

→ Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

→ Art. 13 – SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell'Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell'informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.

L'Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell'importo offerto dall'Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l'Assicurato può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito www.gruppoitas.it)

→ ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana e, pertanto, ad esso si applicano, tra le altre, anche le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto - anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

→ Art 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del C.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro; per tale massimale l'Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi previsti all'art. 128 del C.A.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

→ Art. 16 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo **sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.**

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

Ai fini della prestazione della presente garanzia, **si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall'assicurazione).**

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall'Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;**
 - b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- I danni subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio sono compresi fino ad un massimo di 250.000 euro.**

Fermo quanto previsto all'art. 25 – "Gestione delle vertenze", **l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 37 – "Ricorso terzi da incendio".**

→ ART. 17 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- 1) a parziale deroga dell'art. 26.2, nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;**
- 2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;**
- 3) nel caso di veicolo con targa "prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa "prova";**
- 4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;**
- 5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;**
- 6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

→ Art. 18 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente, riservandosi di volta in volta di modificare l'elenco dei paesi per i quali il documento è valido.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio.

Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di

tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 17 - "Esclusioni e rivalsa".

→ Art. 19 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora la Società proponga una nuova tariffa, con condizioni diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto prima almeno 60 giorni prima della sua scadenza annuale. Inoltre sarà disponibile il servizio gratuito del preventivo personalizzato presso ogni punto di vendita nonché mediante il sito Internet della Società.

Le nuove condizioni di assicurazione ed il premio proposti s'intenderanno accettati dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte del rilascio da parte della Società della quietanza o altrimenti del contratto relativo alla copertura di Responsabilità Civile Auto, nel quale sarà indicato il nuovo premio.

→ Art. 20 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione Speciale F e H) sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina **sessanta giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente **alla prima annualità intera di premio;**
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano **sessanta giorni** prima della scadenza contrattuale.

→ Art. 21 - RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO

In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società rilascia tale documentazione su richiesta e a spese dell'Assicurato. Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione, il Contraente fornisce all'impresa una dichiarazione circa l'evento accaduto.

→ Art. 22 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

- a) al proprietario;
- b) all'usufruttuario;
- c) all'acquirente, nel caso di patto di riservato dominio;
- d) al locatario, nel caso di locazione finanziaria.

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell'area riservata del sito web della Società, www.gruppoitas.it. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del contraente con le modalità concordate tra le parti.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- per il contraente: il nome e cognome se persona fisica, o la denominazione, ragione sociale se persona giuridica, ed il codice fiscale;
- per l'avente diritto: i medesimi dati di cui al precedente punto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);

- gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall'Assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4-bis del C.A. l'attestato dovrà contenere indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce all'avente diritto.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

La Società garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del C.A. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono** essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

La Società non trasmette l'attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- furto del veicolo.

Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.

Ai sensi dell'art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall'allegato 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive integrazioni.

E' fatto salvo quanto disposto dalla Condizione Speciale F.

→ ART. 23 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 del C.A., e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, spiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro".

→ Art. 24 – ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri che rientrano nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei

dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

→ Art. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

→ Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

• 26.1 Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

• 26.2 Rinuncia della Società alla rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione - veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

- nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, **salvo quanto contemplato nel punto 1) dell'art 17 "Esclusioni"** (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), **caso in cui la Società effettuerà rivalsa;**
- nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, **e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.**

• 26.3 Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, **esclusi i danni al veicolo stesso.**

• 26.4 Responsabilità Civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e - se persona diversa - al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato - purché avvenuta a loro insaputa - per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori, o delle persone soggette a tutela con loro conviventi.

• 26.5 Carico e scarico - autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;**

- alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
- da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- i danni derivanti dal trasporto di sostanze radioattive.

• **26.6 Rimorchi - veicoli a motore in genere**

L'assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

• **26.7 Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26.6, l'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L'assicurazione è operante quando:

- l'indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza;
- la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell'assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.

• **26.8 Veicoli adibiti a scuola guida - veicoli in genere (esclusi ciclomotori e motocicli uso privato)**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame dell'allievo conducente.** Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame,** e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.** Per veicoli in genere si intendono anche i ciclomotori e motocicli **se adibiti esclusivamente a scuola guida.**

La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli, diversi dai motocicli e ciclomotori, utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.

• **26.9 Danni a cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

• **26.10 Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano**

La garanzia si intende estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore.

• **26.11 Veicoli speciali per portatori di handicap**

La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

• **26.12 Macchine agricole**

La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.

• **26.13 Sgombero neve - veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve**

L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di lama sgombraneve.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

→ Art. 27 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA - condizione speciale V

L'assicurazione ha per base una polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell'annualità (inclusioni/esclusioni/

sostituzioni), il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle normative in vigore all'atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della notifica formale o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, dell'eventuale Carta Verde nonché dalla documentazione attestante il motivo dell'esclusione.

I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d'anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.

La differenza di premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall'appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide soltanto se esplicitamente richiamate in polizza)

→ Art. 28 - BONUS PROTETTO – condizione particolare P
autoveicoli e autoveicoli fino a 35 q.li (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico)

Fermo tutto quanto previsto dalla condizione speciale F – Bonus Malus – la presente condizione particolare consente di evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione delle regole evolutive, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Qualora nel periodo di osservazione si verificano due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento; tuttavia, il Contraente potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive rimborsando alla Società gli importi liquidati per i sinistri successivi al primo. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

È possibile includere tale condizione particolare solo a scadenza annuale.

→ Art. 29 - GUIDA ESPERTA- condizione particolare K – autoveicoli

Qualora sia richiamata la seguente condizione particolare, il contratto è stipulato nella forma "guida esperta". Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida dell'autoveicolo, vi sia una persona diversa dal proprietario identificato in polizza e tale persona abbia un'età inferiore a 30 anni compiuti, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Società applicherà una franchigia fissa di 2.000,00 euro. L'Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l'importo della franchigia dopo la liquidazione del danno.**

La rivalsa non verrà tuttavia esercitata nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, nel caso in cui il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante o qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità. Resta inteso che qualora l'indennizzo pagato dalla Società non superi l'importo della franchigia o, se eccedente, venga integralmente rimborsato l'importo del danno stesso, il Contraente potrà beneficiare della riduzione di premio prevista dall'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale F.

È possibile escludere tale condizione particolare solo a scadenza annuale.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE (valide soltanto se esplicitamente richiamate in polizza)

Premessa

La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa. E precisamente:

→ **Forma tariffaria a "Franchigia"** (vedasi successiva condizione speciale E) valevole per:

1. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
2. autobus;
3. macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada;

→ **Forma tariffaria "Bonus/Malus"** (vedasi successiva condizione speciale F) valevole per:

1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
2. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
3. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette.

→ **Forma tariffaria "Bonus/Malus con Franchigia"** (vedasi successiva condizione speciale H) valevole per:

1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo.

→ **Forma tariffaria a "Tariffa fissa"** valevole per:

1. autobus (in alternativa alla forma assicurativa a "Franchigia" di cui sopra);
2. macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada;
3. macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della Strada;
4. natanti.

Per ciascuna copertura assicurativa si intendono operanti tutte le Condizioni di Assicurazione; inoltre, a seconda della forma tariffaria assegnata al contratto, si intende operante la specifica condizioni speciale, esplicitamente richiamata in polizza, che prevede particolari regole di gestione del contratto al momento della stipula, alle scadenze successive e nel corso dell'annualità assicurativa.

Per quanto riguarda i tipi di veicolo:

- autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo
- veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice
- ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette trasporto di persone

la Società è obbligata alla individuazione della classe CU, ove mancante, secondo i seguenti criteri (vedi Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive modifiche):

- a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle "N.A." (non assicurato) o "N.D." (dato non disponibile);

b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per i medesimi tipi di veicoli, la Società è obbligata a sua volta, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sulle attestazioni di rischio (vedasi art. 23) la classe di conversione universale (CU). La Società inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie della Società stessa. Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA valevole per autobus, autocarri motoveicoli trasporto cose e macchine operatrici

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell'art. 19 - "Adeguamento del premio".

La Società non applica la presente formula tariffaria:

- nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati;
- nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti una classe di assegnazione CU superiore a 14.

F) BONUS/MALUS

Valevole per:

- autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo
- veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici
- ciclomotori, quadricicli leggeri e non, motocicli e motocarrozette.

Definizione della forma tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 20 - "Periodi di osservazione della sinistrosità".

NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI (della presente condizione speciale)

Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di "responsabilità cumulata" sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione del malus.

Rimborso sinistri

Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente alla applicazione delle regole evolutive, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio. La facoltà suddetta può essere esercitata, alla scadenza.

Sostituzione contratto

Nei casi di sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento della classe di collocazione in corso. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché:

- rimanga invariato il proprietario o il locatario in caso di leasing;
- il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia di veicolo (secondo Cod. della Strada).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva idoneamente documentati (per i ciclomotori ancora privi del "certificato di circolazione" previsto dalla Legge n. 210/2010, **il Contraente è tenuto a dichiarare per iscritto e sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo**). In ogni altro caso, **compreso quello relativo alla modifica di forma tariffaria**, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Assegnazione della classe di merito all'atto della stipulazione del contratto

- a) **veicolo immatricolato per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);**
veicolo oggetto di ritrovamento in seguito al furto, ove il contratto che lo assicurava sia stato reso valido per altro veicolo;
veicolo oggetto di conto vendita non andata a buon fine, qualora la classe sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto;

viene assegnata la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo da assicurare, dietro esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto.

- b) **veicolo già assicurato in precedenza con altra Impresa di assicurazione**

viene assegnata la classe di merito determinata secondo le tabelle che seguono:

→ 1.1 per ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette

Classe CU di assegnazione	Classe Itas di Assegnazione (ulteriore veicolo o precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della "tabella di sinistrosità pregressa"			
		con 1 sinistro (di qualunque tipologia)	Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	senza sinistri, in presenza di NA e/o ND
1	31	37	44	31	31
2	32	38	45	31	32
3	33	39	46	32	33
4	34	40	47	33	34
5	35	41	48	35	35
6	36	42	48	36	36
7	37	43	48	37	37
8	38	44	48	38	38
9	39	45	48	39	39
10	40	46	48	40	40
11	41	47	48	41	41
12	42	48	48	42	42
13	43	48	48	43	43
14	44	48	48	44	44
15	45	48	48	45	45
16	46	48	48	46	46
17	47	48	48	47	47
18	48	48	48	48	48

Se proveniente dalla forma *franchigia fissa ed assoluta*, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (ultima colonna)

→ 2.1 per veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici

Classe CU di assegnazione	Classe Itas di Assegnazione (ulteriore veicolo o precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della "tabella di sinistrosità pregressa"			
		con 1 sinistro (di qualunque tipologia)	Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	senza sinistri, in presenza di NA e/o ND
1	31	31	44	31	31
2	31	31	45	31	31
3	31	31	46	31	31
4	32	32	47	31	32
5	33	33	48	31	33
6	34	34	48	31	34
7	35	35	48	32	35
8	36	36	48	33	36
9	37	37	48	34	37
10	38	46	48	35	38
11	39	47	48	36	39
12	40	48	48	37	40
13	41	48	48	37	41
14	42	48	48	37	42
15	43	48	48	43	43
16	44	48	48	44	44
17	45	48	48	45	45
18	46	48	48	46	46

Se proveniente dalla forma *franchigia fissa ed assoluta*, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (ultima colonna)

→ 3. per autovetture, autotassametri ed autoveicoli trasporto promiscuo

• 3.1 nella forma Bonus/Malus

viene assegnata la classe di merito determinata secondo la tabella che segue

Classe CU di assegnazione	Classe Itas di Assegnazione (ulteriore veicolo o precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della "tabella di sinistrosità progressa"			
		con 1 sinistro (di qualunque tipologia)	Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	senza sinistri, in presenza di NA e/o ND
1	31	31	41	22	30
2	32	32	41	23	31
3	33	33	42	23	32
4	34	34	43	24	33
5	35	35	44	24	34
6	36	36	45	25	35
7	37	37	47	28	36
8	38	38	47	32	37
9	39	39	47	35	38
10	40	43	48	38	40
11	41	44	48	41	41
12	42	45	48	42	42
13	43	46	48	43	43
14	44	47	48	44	44
15	45	48	48	45	45
16	46	48	48	46	46
17	47	48	48	47	47
18	48	48	48	48	48

• 3.2 nella forma franchigia fissa ed assoluta o mista

viene assegnata la classe di merito determinata applicando la tabella di cui al punto 3.1; se non presente la classe CU, viene assegnata la classe di merito determinata secondo la tabella che segue:

Annualità complete antecedenti la stipula del contratto immuni da sinistri	Classe ITAS di assegnazione
nessuna	43
1	42
2	41
3	40
4	39
5	38

NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle "N.A." (non assicurato) o "N.D." (dato non disponibile);

• 3.3 provenienti da Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

viene assegnata la classe di merito determinata applicando la tabella di cui al punto 3.1, sulla base della CU dichiarata dal Contraente che deve dare prova di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.

- c) - **veicolo che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione;**
 - **veicolo oggetto di cessazione del rischio** (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva);

- veicolo oggetto di furto senza ritrovamento:

In caso di inutilizzo il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del periodo di comporto del precedente contratto; in caso di furto senza

ritrovamento, il Contraente deve consegnare l'attestazione dello stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia di denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo; in caso di cessazione del rischio il Contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.

Viene assegnata quindi:

- se l'attestazione risulta scaduta da meno di 5 anni: la classe di merito indicata nell'attestazione se proveniente dalla Società; la classe di merito come stabilito al punto b) che precede se proveniente da altra Impresa di assicurazione;
- se l'attestazione è scaduta da oltre 5 anni: la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo.

d) veicolo proveniente da altra Compagnia con attestato di rischio da cui risulta Contraente e/o Proprietario diversi dall'effettivo proprietario del veicolo

Il Contraente deve consegnare fotocopia della carta di circolazione del veicolo idonea a provare l'effettiva proprietà già alla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente.

Viene assegnata quindi:

- se la proprietà decorre già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa: la classe di merito come stabilito al punto b) che precede;
- se la proprietà decorre da un momento successivo: la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo.

e) ulteriore veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio

Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento se proveniente da altra Impresa. L'attestazione dello stato di rischio relativo al veicolo di riferimento sarà acquisito direttamente dalla Società per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n° 9/2015), sarà richiesto in forma cartacea al Contraente qualora non presente in banca dati o scaduto prima del 01/07/2015.

Viene assegnata quindi, con riferimento alla medesima tipologia di veicolo:

- la classe di merito indicata nell'attestazione se proveniente dalla Società;
- la classe di merito come stabilito al punto b) che precede se proveniente da altra Impresa di assicurazione **con esclusione delle classi inferiori a 31.**

f) ulteriore veicolo acquistato da persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio

Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa. L'attestazione dello stato di rischio relativo al veicolo di riferimento sarà acquisito direttamente dalla Società per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n° 9/2015), sarà richiesto in forma cartacea al Contraente qualora non presente in banca dati o scaduto prima del 01/07/2015.

Viene assegnata quindi, con riferimento alla medesima tipologia di veicolo, la classe di merito come stabilito al punto b) che precede, **con esclusione delle classi inferiori a 31.**

Nel caso di mancata consegna da parte dell'Assicurato di qualsiasi documentazione richiesta, il contratto è assegnato alla classe più alta della tabella relativa alla tipologia del veicolo da assicurare nelle ipotesi previste dai punti a), b), c) o alla classe di ingresso relativa alla tipologia del veicolo da assicurare nelle ipotesi previste dai punti d), e) e f); tuttavia nel caso in cui la consegna successivamente, ma comunque entro 3 mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all'eventuale conguaglio del premio, sulla base delle tariffe nel frattempo intervenute.

g) veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale il **Contraente è tenuto ad esibire copia.** Per il resto rimangono ferme le regole sopra riportate.

h) veicolo assicurato precedentemente all'estero

Viene assegnata la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo da assicurare, salvo che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.

NORME SPECIFICHE PER I SINGOLI VEICOLI (della presente condizione speciale)

1. Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette ad uso privato

Classi di merito

La forma Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 31 alla classe 48, secondo la tabella seguente:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	% di sconto tra classi di merito
31	0,78757	0,00
32	0,80340	1,97
33	0,81954	1,97
34	0,83602	1,97
35	0,85282	1,97
36	0,86996	1,97
37	0,88745	1,97
38	0,90529	1,97
39	0,92348	1,97
40	0,94205	1,97
41	0,96098	1,97
42	0,98030	1,97
43	1,00000	1,97
classe ingresso 44	1,02010	1,97
45	1,09369	6,73
46	1,18430	7,65
47	1,29526	8,57
48	1,36133	4,85

Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella della regole evolutive

Classe di merito ITAS	Classe di merito ex RSA (norma transitoria)	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati			
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
31	-	31	36	41	46
32	-	31	37	42	47
33	-	32	38	43	48
34	-	33	39	44	48
35	01 (1)	34	40	45	48
36	01 (2)	35	41	46	48
37	01	36	42	47	48
38	02	37	43	48	48
39	03	38	44	48	48
40	04	39	45	48	48
41	05	40	46	48	48
42	06	41	47	48	48
43	07	42	48	48	48
44	08	43	48	48	48
45	09	44	48	48	48
46	10	45	48	48	48
47		46	48	48	48
48		47	48	48	48

(1): per il terzo anno di permanenza in classe 01

(2): per il secondo anno di permanenza in classe 01

2. Veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici

Classi di merito

La forma Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 31 alla classe 48, secondo la tabella seguente:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	% di sconto tra classi di merito
31	0,76440	0
32	0,77977	1,97
33	0,79544	1,97
34	0,81143	1,97
35	0,82774	1,97
36	0,84438	1,97
37	0,86135	1,97
38	0,87866	1,97
39	0,89632	1,97
40	0,91434	1,97
41	0,94205	2,94
classe di ingresso 42	0,97059	2,94
43	1	2,94
44	1,01	0,99
45	1,07214	5,8
46	1,12683	4,85
47	1,1843	4,85
48	1,24472	4,85

Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella della regole evolutive

Classe di merito ITAS	Classe di merito ex RSA (norma transitoria)	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati				
		0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
31	-	31	35	37	37	43
32	-	31	36	38	38	44
33	1	32	37	39	39	45
34	2	33	38	40	40	46
35	3	34	39	41	41	47
36	4	35	40	42	42	48
37	5	36	41	43	43	48
38	6	37	42	44	44	48
39	7 - 8 - 9	38	43	45	45	48
40	10	39	44	46	46	48
41	11	40	45	47	47	48
42	12	41	46	48	48	48
43	13	42	47	48	48	48
44	14	43	48	48	48	48
45	15	44	48	48	48	48
46	16	45	48	18	48	48
47	17	46	48	18	48	48
48	18	47	48	18	48	48

Nel caso di modifica di forma tariffaria da Franchigia fissa ed assoluta a Bonus/Malus, viene assegnata la classe di merito come definito al punto b) relativo all'Assegnazione classe di merito all'atto della stipulazione del contratto.

3. Autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo

Classi di merito

La forma Bonus/Malus si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48, secondo la tabella seguente:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	% di sconto tra classi di merito
19	0,33804	0,00
20	0,34828	2,94
21	0,35884	2,94
22	0,36971	2,94
23	0,37714	1,97
24	0,38857	2,94
25	0,40839	4,85
26	0,42077	2,94
27	0,42922	1,97
28	0,44223	2,94
29	0,46019	3,90
30	0,47413	2,94
31	0,49338	3,90
32	0,52373	5,80
33	0,55595	5,80
34	0,59016	5,80
35	0,62026	4,85
36	0,65842	5,80
37	0,69892	5,80
38	0,74192	5,80
39	0,77977	4,85
40	0,81954	4,85
41	0,87866	6,73
42	0,94205	6,73
43	1,00000	5,80
44	1,28243	22,02
45	1,29526	0,99
46	1,62835	20,46
47	2,15152	24,32
48	3,04785	29,41

Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella della regole evolutive

Classe di merito ITAS	Classe di merito ex RSA (norma transitoria)	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati				
		0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
19	-	19	29	32	34	36
20	-	19	29	32	34	36
21	-	20	30	33	35	37
22	-	21	30	33	35	37
23	-	22	31	34	36	38
24	-	23	31	34	36	38
25	-	24	32	35	37	39
26	-	25	32	35	37	39
27	-	26	33	36	38	40
28	-	27	33	36	38	40
29	-	28	33	36	38	40
30	-	29	34	37	39	41
31	-	30	34	37	39	41
32	-	31	35	38	40	42
33	-	32	36	39	41	43
34	1F - 1E - 1D - 1C - 1B - 1A	33	37	40	42	44
35	1	34	38	41	43	45
36	2	35	39	42	44	46
37	3	36	40	43	45	47
38	4	37	41	44	46	48
39	5	38	42	45	47	48
40	6 - 7 - 8 - 9 - 10	39	43	46	48	48
41	11	40	44	47	48	48
42	12	41	45	48	48	48
43	13	42	46	48	48	48
44	14	43	47	48	48	48
45	15	44	47	48	48	48
46	16	45	48	48	48	48
47	17	46	48	48	48	48
48	18	47	48	48	48	48

H) BONUS MALUS CON FRANCHIGIA valevole per autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo

La presente assicurazione è stipulata nella forma mista Bonus/Malus con franchigia fissa per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati.

Si fa rimando alle regole tutte della clausola F delle presenti Condizioni Speciali in riferimento all'**Assegnazione della classe di merito all'atto della stipulazione del contratto**, relativamente alla stessa tipologia di veicolo.

Nei casi di sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento della classe di collocazione in corso. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché:

- rimanga invariato il proprietario o il locatario in caso di leasing;
- il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia di veicolo (secondo Cod. della Strada).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva idoneamente documentata.

In ogni altro caso, **compreso quello relativo alla modifica di forma tariffaria**, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Classi di merito

La forma Bonus/Malus con Franchigia si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48, secondo la tabella seguente:

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio franchigia 500,00 euro	% di sconto tra classi di merito	Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.000,00 euro	% di sconto tra classi di merito	Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.500,00 euro	% di sconto tra classi di merito
19	0,36243	0,00%	0,39638	0,00	0,41248	0,00
20	0,37341	2,94%	0,40839	2,94	0,42497	2,94%
21	0,38472	2,94%	0,42077	2,94	0,43785	2,94%
22	0,39638	2,94%	0,43352	2,94	0,44665	1,97%
23	0,40034	0,99%	0,43352	0,00	0,45112	0,99%
24	0,41248	2,94%	0,44665	2,94	0,45563	0,99%
25	0,43352	4,85%	0,46944	4,85	0,47887	4,85%
26	0,44665	2,94%	0,48366	2,94	0,49338	2,94%
27	0,45112	0,99%	0,48850	0,99	0,49831	0,99%
28	0,46479	2,94%	0,49338	0,99	0,50330	0,99%
29	0,48366	3,90%	0,51341	3,90	0,52373	3,90%
30	0,49831	2,94%	0,52897	2,94	0,53960	2,94%
31	0,51855	3,90%	0,53426	0,99	0,54500	0,99%
32	0,52373	0,99%	0,53960	0,99	0,55045	0,99%
33	0,55595	5,80%	0,55595	2,94	0,55595	0,99%
34	0,59016	5,80%	0,59016	5,80	0,59016	5,80%
35	0,62026	4,85%	0,62026	4,85	0,62026	4,85%
36	0,65842	5,80%	0,65842	5,80	0,65842	5,80%
37	0,69892	5,80%	0,69892	5,80	0,69892	5,80%
38	0,74192	5,80%	0,74192	5,80	0,74192	5,80%
39	0,77977	4,85%	0,77977	4,85	0,77977	4,85%
40	0,81954	4,85%	0,81954	4,85	0,81954	4,85%
41	0,87866	6,73%	0,87866	6,73	0,87866	6,73%
42	0,94205	6,73%	0,94205	6,73	0,94205	6,73%
43	1,00000	5,80%	1,00000	5,80	1,00000	5,80%
classe ingresso 44	1,14947	13,00%	1,14947	13,00	1,14947	13,00%
45	1,29526	11,26%	1,29526	11,26	1,29526	11,26%
46	1,71141	24,32%	1,85321	30,11	1,90937	32,16%
47	2,26127	24,32%	2,44863	24,32	2,52283	24,32%
48	3,20332	29,41%	3,46874	29,41	3,57385	29,41%

Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di merito	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	
	0 sinistri	1 o più sinistri
19	19	19
20	19	20
21	20	21
22	21	22
23	22	23
24	23	24
25	24	25
26	25	26
27	26	27
28	27	28
29	28	29
30	29	30
31	30	31
32	31	32
33	32	33
34	33	34
35	34	35
36	35	36
37	36	37
38	37	38
39	38	39
40	39	40
41	40	41
42	41	42
43	42	43
44	43	44
45	44	45
46	45	46
47	46	47
48	47	48

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di "responsabilità cumulata" sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si proceda al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non vengono nuovamente considerati.

Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare l'applicazione delle regole evolutive in presenza di sinistri, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti.

La facoltà suddetta può essere esercitata alla scadenza.

**NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. AUTO
QUALORA IL VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE**

→ **Art. 30 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione si intende riferita alla navigazione e alla giacenza in acqua del natante, compresa la navigazione e la giacenza in acque private.

→ **Art. 31 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da navigazione, la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo **sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.**

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto. **Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 del C.A; sono altresì escluse le cose che si trovino sul natante assicurato.**

→ **Art. 32 - ESCLUSIONI**

Fermo quanto disposto dall'art. 17 - "Esclusioni e rivalsa", l'assicurazione non è operante:

- a) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- b) per danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

→ **Art. 33 - LIMITI DI NAVIGAZIONE**

L'assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

→ **Art. 34 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I NATANTI**

Fermo quanto disposto dall'art. 30 - "Oggetto dell'assicurazione" - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei natanti e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

• **34.1 Estensioni diverse**

Per i natanti si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive, specificate nell'art. 26 "Condizioni Particolari per i veicoli a motore":

- **34.1.1 Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - natanti in genere**
- **34.1.2 Responsabilità Civile dei trasportati - natanti in genere**
- **34.1.3 Responsabilità Civile per fatto dei figli minori - natanti in genere**

nonché quelle di seguito precisate

• **34.2 Danni a cose di terzi trasportati, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

• **34.3 Natanti adibiti a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente - anche quando è alla guida - e l'esaminatore. La presente condizione è valida anche nel caso di natanti utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.

• **34.4 Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)**

L'assicurazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

→ Art. 35 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO

Le condizioni che seguono sono operanti soltanto se sono esplicitamente richiamate in polizza.

I) Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

L) Estensione dei limiti di navigazione

A parziale deroga dell'art. 33 - "Limiti di navigazione" - l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

M) Regate veliche

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 17 - "Esclusioni e rivalsa", l'assicurazione è operante durante le regate veliche.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO

PARTE 1 - GARANZIE INCENDIO FURTO E DANNI ACCIDENTALI

→ ART. 36 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A condizione che ciascuna garanzia sia specificamente richiamata in polizza e ne sia corrisposto il relativo premio, la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori - compresi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo **e documentabili con fattura** - in conseguenza di:

- **36.1 Furto, totale o parziale, e rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso.

La garanzia non è comprensiva del reato di appropriazione indebita.

- **36.2 Incendio**, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
- **36.3 Danni accidentali (garanzia "kasko")** in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
- **36.4 Danni da collisione (garanzia "kasko collisione")** esclusivamente in conseguenza di collisione con autoveicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato nella causazione del sinistro.

La presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza per sinistro e per anno della somma convenuta in polizza, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

- **36.5 Danni da collisione con veicoli non assicurati (garanzia "kasko in piedi") - prevista per autovetture, ciclomotori, motocicli, quadricicli trasporto persone, autocarri conto proprio fino a 35 q.li**

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato **(con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo)** a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell'incidente - che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato - presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l'indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. L'indennizzo viene corrisposto **in proporzione al grado di responsabilità del terzo** definita ai sensi dell'art 2054 c.c., con il **limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo**, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. La Società liquida l'indennizzo determinato in base alla presente condizione **purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

- **36.6 Urto contro animali selvatici**

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, **a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente** redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano).

L'indennizzo viene corrisposto **con il limite di 5.000,00 o 10.000,00 euro per ciascun sinistro e per anno assicurativo**, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. **La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 36.3 - "danni accidentali".**

➔ **ART. 37 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

(La presente garanzia accessoria senza sovrappremio si intende operante purché sia prestata almeno una delle seguenti garanzie: furto, incendio o guasti accidentali)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un danno da circolazione.

Ai fini della prestazione della presente garanzia, **si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall'assicurazione).**

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall'Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;**
 - b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- I danni subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio sono compresi fino ad un massimo di 250.000 euro.**

Fermo quanto previsto all'art. 25 – "Gestione delle vertenze", **l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 16 – "Ricorso terzi da incendio".**

➔ **ART. 38 – ESCLUSIONI**

• **38.1** **Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto, danni accidentali e danni da collisione**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **38.1.1** causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- **38.1.2** causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia "atti dolosi (eventi sociopolitici)" se operante;
- **38.1.3** causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie "danni accidentali" , "eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)" e "urto contro animali selvatici" se operanti;
- **38.1.4** causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- **38.1.5** determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- **38.1.6** verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- **38.1.7** causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l'azione del fulmine;
- **38.1.8** occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisì a bordo del veicolo;
- **38.1.9** relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.

38.2 **Esclusioni relative alle sole garanzie danni accidentali e danni da collisione**

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

- **38.2.1** cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- **38.2.2** verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;

- **38.2.3** verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;
- **38.2.4** alle ruote - cerchi, coperture e camere d'aria - e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia "danni accidentali";
- **38.2.5** conseguenti alla guida da parte di persona priva dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- **38.2.6** verificatisi al di fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o a trasporti specifici.

→ ART. 39 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. **I costi di recupero, di deposito (ad eccezione di quanto previsto da art 44.4) e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell'Assicurato.**

Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'indennizzo, sarà detratto dall'indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell'indennizzo, **l'Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati.**

L'Assicurato ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Se, invece, l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

→ ART. 40 - ANTIFURTO SATELLITARE (CONDIZIONE PARTICOLARE S)

Mediante richiamo in polizza di questo articolo, l'Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato.

L'Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.540,00, scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il furto in genere del veicolo.

PARTE 2 - GARANZIE ACCESSORIE

Valide soltanto se esplicitamente convenute tra le Parti mediante richiamo in polizza e pagamento del relativo premio

→ ART. 41 - ATTI DOLOSI (EVENTI SOCIO POLITICI)

La garanzia assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, **esclusi i cristalli ed i danni da circolazione**, in conseguenza di:

atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.

Relativamente ai veicoli appartenenti al settore V, la **garanzia è limitata ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio doloso.**

→ ART. 42 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, **compresi i cristalli** (per la cui disciplina si rimanda all'art. 43), in conseguenza di:

- vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e cose da esso trasportate, tromba d'aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;
- terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere

Nonché in conseguenza di:

- caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.

Sono comunque esclusi i danni da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte tetti rimasti aperti.

→ **Art. 43 - ROTTURA CRISTALLI**

(Garanzia prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile).

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo, compresa ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.

L'assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma convenuta in polizza. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi. La garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.

E' in facoltà della Società provvedere direttamente alla riparazione, secondo quanto disposto dall'art. 50 - "Sostituzione in natura delle cose colpite da sinistro".

Premesso che la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, **qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l'indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, deducendo una franchigia di 100,00 euro.**

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 42 - "Eventi naturali catastrofali".

→ **Art. 44 - ALTRI RISCHI**

(Garanzie prestate nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile).

• **44.1 Danni alla tappezzeria**

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - **fino al massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo** - per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del veicolo assicurato cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso.

• **44.2 Trasporto dei feriti**

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - **fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo** - per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'Assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.

• **44.3 Duplicazione documenti**

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - **fino a un massimo di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo** - per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

• **44.4 Spese di parcheggio e custodia**

In caso di furto e rapina del veicolo assicurato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, **sino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

• **44.5 Ripristino degli airbag**

La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute dall'Assicurato medesimo per il ripristino degli airbag montati sul veicolo assicurato a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (kasko) o a causa di un evento fortuito.

L'indennizzo massimo non può superare euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati.

• **44.6 Imposta di proprietà**

Qualora l'Assicurato perda totalmente la disponibilità dell'autoveicolo identificato in polizza in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un sinistro di circolazione stradale, la Società si obbliga a corrispondere un importo pari a 1/360 di quanto pagato dall'Assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo pagato per detta tassa.

Oltre alla copia della denuncia all'Autorità, se prescritta dall'art. 49 - "Modalità per la denuncia del sinistro", l'Assicurato deve produrre certificato attestante la perdita di possesso dell'autovettura.

• 44.7 Perdita chiavi (Garanzia valida solo per le autovetture per uso proprio)

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00. L'Assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - delle spese sostenute nonché, ove la causa dell'evento sia stata dolosa, copia della denuncia fatta all'Autorità.

• 44.8 Furto navigatore satellitare mobile

La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile - **fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo** a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo. **L'assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - della spesa sostenuta nonché copia della denuncia di furto fatta all'Autorità.**

ART. 45 – INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE

In caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell'Assicurato (Contraente di polizza e proprietario del mezzo), quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta durante il periodo di validità della polizza**, la Società rimborsa all'Assicurato, **entro il limite massimo di euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo**, il costo sostenuto per frequentare, presso un'autoscuola o presso soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, un corso valido per recuperare i punti perduti, con le modalità e nella misura fissata dalla normativa vigente.

Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, l'Assicurato, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della polizza.

Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 29/07/2003 - art 6).

La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, **entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza del corso ed il pagamento dello stesso.**

La presente garanzia è valida alla condizione che l'Assicurato **abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo. Spetta all'Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest'ultima condizione.**

PARTE 3 -CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO - FURTO - DANNI ACCIDENTALI-DANNI DA COLLISIONE E ACCESSORIE

→ ART. 46 - DEROGHE E ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

- a) A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, limitatamente alle garanzie incendio, furto, danni accidentali, danni da collisione e accessorie, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario o del guidatore del veicolo.
- b) A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l'Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.
- c) Relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell'Assicurato con lui conviventi, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

→ ART. 47 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l'assicurazione responsabilità civile auto, se quest'ultima è prestata dalla Società congiuntamente per lo stesso veicolo. Diversamente, l'assicurazione vale soltanto per gli stati dell'Unione Europea e per gli altri nominativamente indicati nell'art. 18 - "Limiti territoriali".

→ ART. 48 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

L'adeguamento automatico del valore assicurato, richiesto dal cliente al momento della prima stipula, è operativo sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote - infocar; il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente

in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento, pagando la quale accetterà le condizioni di rinnovo. L'adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale. **L'adeguamento automatico non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.**

→ ART. 49 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all'art. 41 "Atti dolosi", dell'evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Nel caso di furto totale del veicolo avvenuto all'estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all'Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro".

→ ART. 50 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

→ ART. 51 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO – garanzie relative ai danni al veicolo

• **51.1** Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici in caso di perdita totale l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuo. Nel solo caso di perdita totale di veicolo che risulti immatricolato, al momento del sinistro, da non più di **12 mesi**, l'indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell'usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l'applicazione dell'art. 52 - "Scoperto e franchigia". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuo.

• **51.2** Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di **36 mesi**, l'ammontare del danno - esclusi pneumatici e batterie - verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, a decorrere dai **36 mesi** e fino ai **60 mesi** dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. Oltre i **60 mesi**, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

• **51.3** Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

• **51.4** Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista "Quattroruote", al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

• **51.5** Relativamente alla garanzia danni da collisione, qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 6 anni, l'ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi pneumatici e batterie – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Il deprezzamento sarà applicato, a decorrere dai **36 mesi** dalla data della prima immatricolazione, sulle parti meccaniche soggette ad usura e sui pneumatici. L'ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

• **51.6** Relativamente alla garanzia kasko in piedi e urto contro animali selvatici, l'ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi pneumatici e batterie – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L'ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

• **51.7** Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

• **51.8** Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

→ ART. 52 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile ai sensi di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in polizza.

→ ART. 53 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.

→ ART. 54 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito presso la Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di furto totale o rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in caso di furto parziale o totale sia di rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art. 642 c.p.).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Premessa: La Società provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 209/2005.

Nel testo che segue si intendono per:

- **Tutela legale:**
l'assicurazione Tutela Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs 209/05, artt. 163/4 e artt. 173/4 e correlati.
- **Sinistro o caso Assicurativo**
il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Unico caso assicurativo**
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

→ Art.55 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale** e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

1. per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
2. le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
3. per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
4. di giustizia;
5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
6. conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
8. di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
9. sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
10. processuali nel processo penale;
11. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
12. per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
13. di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta; nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.

La Società assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (Avvocati e Periti incaricati) sempreché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.

E' garantito l'intervento di **un unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 62 comma 3.

→ Art.56 – DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società, salvo quanto previsto nel successivo art. 57, punto 1.

2. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

→ Art.57 – CASI ASSICURATI

Le garanzie all'art. 55 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:

1. avanzare richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**

Nel caso di incidente stradale tra veicoli l'operatività viene garantita con le seguenti modalità:

- a) per sinistri gestiti con la procedura del cosiddetto risarcimento diretto (art. 149 C. A.) esclusivamente **dopo l'offerta di risarcimento comunicata** dalla propria Società o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle disposizioni legislative; la garanzia vale con le stesse modalità, anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato;
- b) per i sinistri che **non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto** disciplinata dall'art 149 del C.A. con operatività dell'art. 148 del C.A.;

La prestazione di cui al punto 1) opera anche, a parziale deroga dell'art. 59 lettera h) – Esclusioni, quando il veicolo è condotto da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Quanto previsto alla lettera a) del punto 1 opera, a parziale deroga dell'art. 59 lettera l) – Esclusioni.

2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito all'art. 59 lett. c) - Esclusioni;
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;**
La garanzia opera anche nel caso di opposizione avverso sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di furto del veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il proprietario o locatario del veicolo assicurato;
5. proporre il ricorso avanti l'Autorità giudiziaria competente di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate **in conseguenza di un incidente stradale;**
6. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato **in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada;**
7. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. **La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 500,00.**

→ Art.58 – ESTENSIONI DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

→ **Art.59 - ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- g) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private;
- h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- l) per controversie con Itas salvo quanto previsto nel precedente art. 57, punto 1.

→ **Art.60 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia è operante **nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce, con esclusione della garanzia di cui all'art. 57 punto 7) che si intende operante solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

→ **Art.61 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATO**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi **che siano insorti:**
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi **che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art.62.**
4. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

→ Art.62 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia, oppure alla Società (e-mail: sinistritutelalegale@gruppoitas.it) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, regolarmente iscritto presso l'Ordine professionale del foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, cui affidare la tutela dei propri interessi.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

→ Art.63 – FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

In caso di denuncia del caso assicurativo l'Assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

→ Art. 64. GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

1. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 62 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
3. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
4. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
6. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, fermo restando il diritto del Contraente di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

→ Art. 65 – RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmee.**

→ Art.66- ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE

→ Art. 67 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

• 67.1 Rischio assicurato

Premesso che è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte o una invalidità permanente, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato in seguito alla circolazione del veicolo identificato in polizza. Sono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato non a bordo del veicolo:

- nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
- nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni;
- nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati infortuni, semprechè conseguenti alla circolazione del veicolo identificato in polizza, anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- 3) l'annegamento;
- 4) l'assideramento o il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore.

• 67.2 Criteri generali di indennizzabilità

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, **sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

• 67.3 Identificazione dell'Assicurato

Per Assicurato si intende la persona che si trova alla guida del veicolo assicurato.

Se diversa dal Contraente, la guida deve avvenire con il consenso del Contraente stesso, o del Proprietario del veicolo.

→ Art.68 - INFORTUNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

→ Art. 69 - INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

→ Art. 70 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- 1) **dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- 2) **alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- 3) **da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- 4) **dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;**
- 5) **da guerra e insurrezioni;**
- 6) **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
- 7) **dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni.**

→ Art. 71 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l'assicurazione responsabilità civile auto.

→ **Art. 72 - PERSONE NON ASSICURATE**

L'assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.

→ **Art. 73 - MORTE**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

→ **Art. 74 - INVALIDITÀ PERMANENTE**

Si intende per invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, la Società corrisponde l'indennizzo determinato con i seguenti criteri:

- **74.1** se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata (invalidità permanente totale);
- **74.2** se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale), che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

perdita anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
• un arto superiore	70%	60%
• una mano o un avambraccio	60%	50%
• un pollice	18%	16%
• un indice	14%	12%
• un medio	8%	6%
• un anulare	8%	6%
• un mignolo	12%	10%
• una falange ungueale del pollice	9%	8%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
anchilosi:		
• dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
paralisi completa:		
• del nervo radiale	35%	30%
• del nervo ulnare	20%	17%
perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
• al di sopra della metà della coscia	70%	
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
perdita anatomica o funzionale di:		
• un piede	40%	
• ambedue i piedi	100%	
• un alluce	5%	
• un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
• falange ungueale dell'alluce	2,5%	
anchilosi:		
• dell'anca in posizione favorevole	35%	
• del ginocchio in estensione	25%	

• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
paralisi completa del nervo:	
• sciatico popliteo esterno	15%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• 12 ^a dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
esiti di frattura del sacro	3%
esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
perdita totale, anatomica o funzionale di:	
• un occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
sordità completa di:	
• un orecchio	10%
• ambedue gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%
perdita anatomica di:	
• un rene	15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

• 74.3 Criteri specifici di indennizzabilità

Fermo quanto disposto dall'art. 67.2 "Criteri generali di indennizzabilità", si conviene che in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

• 74.4 Criteri di indennizzabilità per casi particolari

Fermo quanto disposto dall'art. 67.2 "Criteri generali di indennizzabilità", si conviene che nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al punto 74.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e, nel caso di menomazioni non elencate al punto 74.2, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati al punto 74.2 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

• 74.5 Percentuale massima di indennizzo in caso di infortunio con lesioni plurime

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al punto 74.2 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

→ Art. 75 - FRANCHIGIA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE

A parziale deroga dell'art. 74 - "Invalidità permanente"- la Società liquida l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l'invalidità permanente è di grado superiore al 4% della totale e, in tal caso, per l'intera percentuale di invalidità permanente accertata.

→ Art. 76 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

→ Art. 77 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

→ Art. 78 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - PERIZIA CONTRATTUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 - "Criteri generali di indennizzabilità" - possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell'Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

ASSISTITAS AUTOVETTURE – Norme che regolano l'Assistenza alle Autovetture (autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e quadricicli ad uso proprio)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Assicurato:** il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.
Per le prestazioni alla persona s'intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato;
- Assistitas:** è il servizio di Assistenza fornito per conto della Società del Gruppo Itas, quale risulta dalla scheda di polizza, da parte della Struttura Organizzativa indicata in calce alle presenti norme;
- Struttura Organizzativa:** la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance provvede per incarico di questa ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza;
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione R.C. Auto " Dimensione Auto" contenente la presente copertura "Assistenza";
- Decorrenza e durata:** dalla data di decorrenza della polizza R.C. Auto "Dimensione Auto" e per tutta la durata della stessa;
- Estensione Territoriale:** l'assicurazione vale nei limiti territoriali di cui all'art. 18 delle vigenti condizioni generali di Assicurazione della copertura R.C. Auto "Dimensione Auto" (mod. X0424.0);
- Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque s'impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Guasto:** danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- Incidente:** il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- Incendio:** è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo;
- Pra:** Pubblico Registro Automobilistico;
- Rapina:** è il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Sinistro:	il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza;
Società:	la Società del Gruppo ITAS (Itas Mutua e/o Itas Assicurazioni S.p.A.) che presta l'assicurazione;
Veicolo:	autoveicoli ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e quadricicli ad uso proprio, regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto dalla Società. Sono coperti, qualora appositamente assicurati, solo i carrelli dotati di targa propria. Sono destinatari della prestazione TRAINO anche i carrelli muniti di targa ripetitrice qualora della prestazione medesima debba usufruire il veicolo trainante. Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.

→ Art. 1 - PRESTAZIONI AL VEICOLO

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

• **1.1 Traino**

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 70 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di errato rifornimento del carburante.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.3.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

• **1.2 Officina mobile in italia**

Qualora a seguito di guasto il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

I predetti costi, che restano a carico della Società, sono quelli per la chiamata dell'officina mobile e per l'intervento dell'operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto **rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'Assicurato i costi per l'effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.**

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto **1.1 Traino.**

• **1.3 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

• **1.4 Demolizione del veicolo in italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle

disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D. lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

• 1.5 Veicolo in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina**, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, **un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:**

- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
- trenta giorni in caso di rapina e furto totale

Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile **presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

Nella prestazione "**Veicolo in sostituzione in Italia**" restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dallo stesso.

La prestazione non è operante per

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

• 1.6 Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un'autovettura in sostituzione, in base all'art. 1.5 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l'Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.

La Società terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

• 1.7 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni**, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

• 1.8 Spese di rimessaggio

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo **per le prime 76 ore**, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro**.

• 1.9 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio **l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Le prestazioni non sono operanti per:

→ **i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;**

→ **i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.**

• 1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società **fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro**.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

La presente prestazione non è operante per i veicoli di altezza superiore a metri 3.

• 1.11 Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all'art. 1.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

→ Art. 2 – PRESTAZIONI ALLA PERSONA

• 2.1 Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI

Qualora, a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

• **2.2 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo sia inutilizzabile **in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

→ un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

→ un veicolo ad uso privato senza autista **di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2000 c.c.)**. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.

• **2.3 Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di euro 100,00 per persona e per giorno con un limite di euro 500,00 per sinistro**.

• **2.4 Autista a disposizione**

Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l'assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato od altra località concordata con l'Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.

Nel caso di motoveicoli la Struttura Organizzativa metterà invece a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto.

Le spese sono a carico della Società.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

• **2.5 Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura **ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, se in viaggio da solo e comunque indipendentemente dal numero delle persone trasportate in quanto anch'esse nelle medesime condizioni, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 1.000,00 per sinistro accaduto all'estero. Nel massimale sono comprese le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di euro 150,00 per giorno.**

• **2.6 Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori e prendersene cura.

Sono comprese le spese del primo pernottamento (e prima colazione).

• **2.7 Rientro sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni

dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

• 2.8 Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di euro 3.500,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Struttura Organizzativa anticiperà l'ecedenza a fronte di adeguate garanzie di solvibilità.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

• 2.9 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

• 2.10 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

• 2.11 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.**

• 2.12 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.**

• 2.13 Prolungamento soggiorno

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo le condizioni dell'Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio **e fino ad un importo massimo di euro 600,00 per sinistro.**

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il

prolungamento del soggiorno.

→ Art. 3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- 3.1 Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**
- 3.2 La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.**
- 3.3 Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) dolo dell'Assicurato;**
 - d) suicidio o tentato suicidio;**
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;**
 - f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
 - g) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.**
- 3.4 Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- 3.5 La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.**
- 3.6 Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.**
- 3.7 Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- 3.8 L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.**
- 3.9 Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**
- 3.10 A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le prestazioni di cui alla presente polizza, saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.**
- 3.11 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.**
- 3.12 Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.**

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA PER TUTTE LE SEZIONI

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.66.88.66

Per chiamate dall'estero comporre il seguente numero telefonico:

+39-0461.896451

È anche possibile inoltrare un fax al numero:

+39-02.24.12.82.45

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- **Il tipo di assistenza di cui necessita**
- **Nome e Cognome**
- **Prodotto di cui è titolare (*Assistitas*)**
- **Numero di Polizza**
- **Indirizzo del luogo in cui si trova**
- **Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ASSISTITAS AUTOCARRO – Norme che regolano l'Assistenza all'Autocarro (autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali)

DEFINIZIONI

Assicurato

Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

Qualora per il veicolo assicurato sia stato rilasciato il Certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde"), l'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali non siano barrate su tale Certificato.

Guasto

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa agli assicurati ai sensi del presente contratto.

Sinistro

Guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

Società

La Società del Gruppo ITAS (Itas Mutua e/o Itas Assicurazioni S.p.A.) che presta l'assicurazione quale risulta dalla polizza, sottoscritta dal Contraente.

Veicolo

Autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto della Società. **Sono esclusi i mezzi a noleggio e i veicoli uso speciale e trasporto specifico.**

PRESTAZIONI

1. Traino

Qualora in seguito a sinistro il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa **potrà** inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato. **Si intende esclusa la foratura**.

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.

2. Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. La Società terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di euro 2.000,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO COME RISULTA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

3. Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di sinistro, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Società terrà a proprio carico le spese di rimessaggio **per le prime 48 ore e fino ad un massimo di euro 350,00 per sinistro**.

4. Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

5. Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo, per sinistro, di euro 100,00 per persona e per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

6. Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.

7. Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;

- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

8. Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente da circolazione, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, semprechè questo sia in territorio italiano. La Società terrà a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo, complessivi per sinistro, di euro 4.000,00 per sinistri accaduti in Italia, e di euro 5.000,00 per sinistri accaduti all'estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute ad essa adeguate (fideiussione bancaria, assegno, ecc.). Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

9. Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

10. Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di euro 1.000,00.**

11. Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di euro 5.000,00 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- 2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza stessa.**
- 3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.**

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
9. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
11. Qualora l'Assicurato, in caso di sinistro, attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano disposizioni della legge.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ogni intervento deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi telefonando al numero verde.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA Italia Assistance
Piazza Montanelli, 20 20099 Sensto San Giovanni (MI)

NUMERI TELEFONICI

Dall'Italia n° verde 800.55.55.25

Dall'estero +39.0461.896452

In ogni caso di richiesta di interventi è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:

1. indirizzo e numero telefonico da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente;
2. il tipo di assistenza di cui necessita;

3. nome e cognome;
4. targa e modello del veicolo;
5. numero di Polizza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS
MUTUA**

ESTRATTO DELLO STATUTO

→ Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

→ Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci Sovventori, così come definiti al successivo art. 4 lettera A punti 2 e 3, è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

→ Art. 8 - Vincolo sociale

Vincolo sociale del Socio-Assicurato Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

→ Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirigen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008